



GILDA DEGLI INSEGNANTI

FEDERAZIONE GILDA - UNAMS

Sede di Ascoli Piceno e Fermo

PERMESSI RETRIBUITI - art. 15 comma "2" del CCNL Scuola 2006/2009 e s.m.i.-

Breve commento alla **Sentenza n. 53 del 26.05.2020 emessa dal Tribunale di Fermo** sulla fruizione dei permessi retribuiti nella scuola.

L'insegnante M. M. P., iscritta alla GILDA degli Insegnanti, difesa dall'Avv. Giuseppe Fanesi, conveniva in giudizio il MIUR e il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monte Urano (FE) al fine di veder accertato il suo diritto a fruire di un permesso retribuito previsto dall'art. 15, CCNL Scuola 2006/2009.

Nello specifico, la docente presentava in data 29/10/2018 domanda per godere il giorno 03/11/2018 di un permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Il Dirigente Scolastico, Dott. A. M. I., il 29.10.2018 inviava alla docente una mail del seguente contenuto: *"In riferimento alla Vs. richiesta di un permesso per motivi di famiglia per il giorno 03/11/2018, si prega di inviare autocertificazione contenente elementi utili al controllo"*.

La docente, al rientro a scuola, integrava la propria domanda depositando autocertificazione relativa ai motivi di famiglia posti alla base della richiesta di permesso.

In data 28.11.2018 il Dirigente scolastico comunicava alla docente M. M. P.: *"non avendo provveduto a regolarizzare la Sua dichiarazione con adeguata autocertificazione così come normativamente previsto, mi vedo costretta a trattenere dal suo stipendio n. 1 giorno lavorativo"*.

La docente M. M. P., a seguito della trattenuta di una giornata lavorativa dallo stipendio del mese di febbraio 2019 e dopo l'invio di diverse lettere improntate alla richiesta di cautela tuzioristica alla Dirigente scolastica e alle Autorità scolastiche, in data 03.10.2019 adiva il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro.

Il Giudice del Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 53/2020, stabiliva che: "Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda".

Il Magistrato puntualizzava, altresì, che un ultroneo controllo di chiarimenti del Dirigente scolastico sulla richiesta di permesso retribuito non appariva supportato da alcuna previsione contrattuale o normativa, in quanto il **"controllo utile"** da effettuare, una volta escluso qualsiasi potere discrezionale in capo al **Dirigente, riguardava esclusivamente la formale e preventiva presentazione dell'istanza di utilizzo e l'eventuale circostanza del pregresso godimento da parte del lavoratore di tutti i giorni di permesso ammessi dalla norma (9 giorni, tre più sei)**. Invero: l'art. 15 comma "2" CCNL scuola 2006/2009, norma confermata anche dall'ultimo CCNL scuola 2016-2018, stabilisce che i docenti hanno diritto a 3 + 6 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. **In particolare, per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono goduti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica**, prescindendo da quanto disposto dall'art.13, comma 9 del CCNL Scuola. **I 6 giorni di ferie, pertanto, devono essere richiesti espressamente come "permessi retribuiti" e non come ferie.**

Il Giudicante precisava, inoltre, che nel novero dei motivi "personali o familiari" possono dunque rientrare tutte quelle situazioni ritenute dal dipendente di particolare rilievo, siano esse attinenti al proprio nucleo familiare o alle proprie esigenze individuali.

La fruizione del beneficio quindi è subordinata alla previa presentazione della relativa richiesta di *"permessi per motivi personali o familiari"*, senza alcun obbligo di documentare o certificare detti motivi, i quali, attenendo alla sfera personale o familiare del richiedente, ben possono essere non documentabili o certificabili, risultando illegittimo ogni successivo provvedimento di controllo o di decurtazione dalla retribuzione.

Il Tribunale di Fermo, pertanto, con la sentenza n. 53 del 26.05.2020, ha condannato l'Amministrazione scolastica alla restituzione della somma illecitamente trattenuta e alla refusione delle spese di lite.

San Benedetto del Tronto, li 28 ottobre 2021

 Il Responsabile provinciale
Giuseppe Fanesi

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente si chiede gentilmente di affiggere il presente documento all'albo sindacale e di pubblicarlo sulla bacheca sindacale on line di Istituto. Si ringrazia anticipatamente per la cortesia.